



CAMERA PENALE DI VERCELLI

RICCARDO GREPPI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Mozione n. 6
dipendente
n. 15.50

CONGRESSO STRAORDINARIO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

CATANIA, 26, 27, 28 settembre 2025

Mozione congressuale

In tema di interrogatorio delegato dal P.M.

La Camera Penale Avv Riccardo Greppi di Vercelli, nella persona del suo Presidente Avv. Massimo Mussato, espone la presente

MOZIONE

L'articolo 370 del codice di rito consente al P.M. di avvalersi dalla polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, tra cui è compreso l'interrogatorio.

Di tale facoltà, e, con riferimento specifico all'interrogatorio del prevenuto, l'organo dell'accusa si avvale con frequenza costante, prossima alla quasi totalità dei casi.

La delega non è soltanto rivolta alle sezioni di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica ma agli uffici territoriali, quali Corpo forestale, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Stazione Carabinieri, Questura, ecc.



CAMERA PENALE DI VERCELLI

RICCARDO GREPPI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ovviamente, la polizia giudiziaria delegata deve seguire le regole generali per l'interrogatorio previste dagli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale.

Non è considerazione discutibile il fatto che la polizia giudiziaria, per svolgere correttamente l'incombente delegato, peraltro di indubbia delicatezza, debba avere piena conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'interrogatorio venga celebrato dopo la notificazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e sia stato richiesto da parte della difesa.

È noto a ciascun difensore come – in maniera sconcertante verrebbe da dire – si debba constatare con notevole frequenza come la polizia giudiziaria operante non abbia davanti a sé e a propria disposizione il fascicolo delle indagini preliminari, in special modo qualora, appunto, si tratti di delega a polizia giudiziaria esterna alla Procura della Repubblica procedente.

Accade che il soggetto delegato si esprima chiaramente affermando di non avere conoscenza del fascicolo se non, ad esempio, per avere curato la ricezione della denuncia querela oppure per avere ricevuto, da parte del P.M. delegante, un semplice elenco di domande da rivolgere al prevenuto.

Ciò non solo è deprimente per il difensore ma, quel che più conta, di fatto priva in gran parte di utilità l'interrogatorio che, si ricorda, dovrebbe essere svolto anche in osservanza al disposto di ordine generale di cui all'art. 358 del codice di rito, che impone accertamenti su fatti e circostanze anche in favore della persona sottoposta alle indagini.

La norma che precede, già debolissima in quanto priva di sanzione processuale in caso di sua inosservanza, in questo modo viene ulteriormente vanificata di ogni



CAMERA PENALE DI VERCELLI

RICCARDO GREPPI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

senso pratico e l'interrogatorio si riduce molto spesso a qualcosa di equivalente alla dichiarazione spontanea dell'indagato, senza il minimo approfondimento che non sia curato direttamente da parte del difensore.

Questo può riflettersi anche sulla regolarità dell'interrogatorio, imponendo l'articolo 65 del codice di procedura penale non soltanto la contestazione in forma chiara e precisa del fatto che viene attribuito, ma l'esplicazione e la resa notizia degli elementi di prova esistenti contro il prevenuto e, salvo pregiudizi, la comunicazione delle fonti.

E si tratta di un momento di tale importanza che, laddove l'incombente sia richiesto da parte della difesa successivamente alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il nostro codice prevede, all'articolo 416, la sanzione della nullità della successiva richiesta di rinvio giudizio, qualora non sia preceduta dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio se la persona sottoposta all'indagini lo abbia richiesto entro il termine di legge.

Medesima conseguenza è stabilita dall'articolo 552 del codice di rito.

La celebrazione dell'incombente davanti a un soggetto che non sia informato dell'indagine e del contenuto del fascicolo diviene dunque momento quasi del tutto inutile per la difesa e per lo stesso P.M. che, conseguentemente, rinuncia aprioristicamente alle prerogative, che la legge gli impone, di svolgere approfondimenti e accertamenti della verità, anche in favore di chi è indagato.

È nelle possibilità del difensore il verbalizzare che sono mancanti gli atti di indagine o che l'Ufficiale di P.G., procedente non ne dispone, ma non è prevista anche in questo caso alcuna conseguenza di legge.



CAMERA PENALE DI VERCELLI

RICCARDO GREPPI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ne deriva di fatto violazione del diritto di difesa, non essendo l'interlocutore in grado di approfondire le tematiche che gli vengono sottoposte e finanche, in determinati casi, di recepirle correttamente, proprio in quanto non a conoscenza degli elementi essenziali del fascicolo per poter procedere correttamente.

Osservato quanto sopra, si promuove la seguente mozione:

piaccia alla Giunta dell'Unione delle Camere Penali e al suo Presidente Ill.mo promuovere ogni iniziativa volta all'introduzione di norma di legge che preveda la nullità dell'interrogatorio, con le conseguenze che direttamente derivano in ordine alla ricorrenza di nullità della richiesta di rinvio a giudizio successiva o della citazione diretta a cura del pubblico ministero, nel caso in cui il soggetto appartenente alla polizia giudiziaria delegato da parte del P.M. non disponga del fascicolo integrale delle indagini preliminari, qualora l'interrogatorio sia celebrato dinanzi a sé in quanto delegato successivamente alla richiesta della difesa, formalizzata nei termini di legge in seguito alla notificazione dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p.

Vercelli – Catania, 26.09.2025.

Camera Penale di Vercelli

CP MONZA

CP MONFERRATO

CP BOLZANO

CP. TREVISO

CP CATANIA

CP BUSTO ARSIZIO

CAMERA PENALE DI VERCELLI "RICCARDO GREPPI"

Codice fiscale: 94029580027 – P.IVA: 02350730020

Sede pro tempore: Palazzo di Giustizia, P.zza Amedeo IX, 2 - 13100 Vercelli